

Codice DB1606

D.D. 1 febbraio 2013, n. 43

**L.R. n. 18 del 28 dicembre 2012 - art. 14 - Fondo Acquisizione Crediti - Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. ad attingere la dotazione finanziaria di 1.250.000,00 dal Fondo speciale di Garanzia.**

Premesso che:

- per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione, con L.R. n. 34/2009 “Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico Fondo Speciale di garanzia”, è stato istituito un Fondo che ha consentito ai lavoratori aventi diritto ad ottenere un prestito bancario massimo di € 2.500,00 garantito dal suddetto Fondo e senza costi per il lavoratore stesso;

la L.R. n. 34/2009 è stata integrata con l’art. 14 della Legge Regionale n. 18 del 28 dicembre 2012 che stabilisce:

- di istituire il “Fondo Acquisizione Crediti” per l’acquisto dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione della L.R. 24 dicembre 2009, n. 34, attingendo la sua dotazione finanziaria dalle disponibilità presenti nel “Fondo Speciale di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico”;

- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. ad acquisire dalle Banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione della L.R. 24 dicembre 2009, n. 34; che Finpiemonte S.p.A. provveda a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero del credito; che eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento della Giunta regionale, restano a carico esclusivo del Fondo;

- che la Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza può abilitare Finpiemonte S.p.A. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.

- Con proprio atto n. 2-5245 del 23/01/2013 la Giunta regionale ha deliberato, fra l’altro:

- di costituire il Fondo Acquisizione Crediti come disposto dall’art. 14 della L.R. n. 18/2012;

- di individuare Finpiemonte S.p.A. (ente in House alla Regione istituito con L.R. n. 17/2007) quale soggetto gestore del predetto Fondo di Acquisizione Crediti, il quale viene costituito con una dotazione iniziale di € 1.250.000,00

- di stabilire che alla copertura della dotazione finanziaria di € 1.250.000,00 si provvederà attingendo alle disponibilità presenti nel Fondo Speciale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 81 – 13021 del 30 dicembre 2009.

Tutto ciò premesso

**IL DIRETTORE**

Visto l’art. 95 II° comma dello Statuto Regionale;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 18/2012;

vista la L.R. n. 34/2009;

in conformità con quanto disposto con D.G.R. n. 2-5245 del 23/01/2013;

*determina*

ai fini dell'attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 18/2012:

- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a trasferire €1.250.000,00 dal Fondo Speciale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 81 – 13021 del 30 dicembre 2009 al “Fondo Acquisizione Crediti” di cui alla D.G.R. n. 2-5245 del 23/01/2013;
- di demandare a successivo atto amministrativo l'approvazione della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto